CAMERA DEI DEPUTATI - N. 45

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICCOLAI GIUSEPPE

Presentata il 6 giugno 1968

Provvedimenti speciali per la città di Firenze

Onorevoli Colleghi! — La proposta di una legge speciale per Firenze non è nuova come idea: deriva dalla necessità di una soluzione globale dei problemi della città, raccogliendo esigenze nuove e antiche in una visione realistica che tenga conto dei motivi della tradizione senza venir meno alle esigenze e alle prospettive della vita moderna.

Premesse storiche.

L'alluvione del 4 novembre 1966, con le gravissime distruzioni subìte dal Centro direzionale e commerciale della città, con le mortali ferite inferte alle storiche attrezzature artigianali, non ha che evidenziato i tanti problemi preesistenti, forse fino ad allora in parte latenti, facendoli assurgere d'un colpo a problemi primari ed essenziali, da risolvere tutti insieme, pena la decadenza irrimediabile della città e del suo comprensorio, il dissesto definitivo della sua economia, la dispersione delle sue capacità di lavoro e di reddito.

Ecco perché l'elaborazione di tale legge non si è proposta uno schema esclusivamente settoriale, assistenziale e paternalistico, ma ha tracciato le direttive in una dimensione di più vasti problemi, di più ampi orizzonti.

La Firenze rinascimentale aveva portato al massimo livello le attività mercantili ed artistiche nel segno di una prosperità eccezionale e al culmine di una potenza politica mai più raggiunte, certo non prevedendosi che già vi fossero in incubazione i germi di una singolare decadenza futura.

Le strutture essenziali della sua economia imposero allora un particolare piano urbanistico per il suo centro storico, accumulando case e persone sulle rive dell'Arno, e con più garbo e cautela sulle colline.

Quando molti anni dopo, Firenze fu capitale d'Italia, si cercò respiro nei polmoni dei viali di circonvallazione, ma molte cose furono velleitarie e provvisorie, con il centro storico imbottito di artigiani e di vestigia del passato, con gli antichi quartieri corrosi dalla vecchiezza, senza una visione di tutti quei problemi la cui soluzione è necessaria perché una città rimanga all'altezza dei tempi senza venir meno al suo ruolo e al suo prestigio tradizionale.

Considerazioni attuali:

Lo sviluppo di Firenze, il suo rilancio, le sue possibilità sono interdipendenti dal turismo, dalle manifestazioni culturali, dalla ricezione alberghiera, dall'Arte e dalle arti minori: da tutto ciò possono ricevere impulso e respiro le altre attività. Non v'è città italiana ove il piccolo commercio, la piccola industria, l'artigianato e l'antiquariato non concorrano, insieme all'industria turistica, a delineare il volto inconfondibile di questa città.

Non intendiamo con questo accettare il criterio di conservare e rifare Firenze come era e dov'era, ma Firenze rimane tuttavia la città dell'artigianato, del commercio, del turismo e della cultura.

Firenze per riattivarsi e per rinascere ha necessità di potenziare le sue attività primarie, di decentrare le attività commerciali e i centri direzionali che appesantiscono inutilmente il centro storico e lo deturpano. Occorre vedere il tutto in una dimensione più ampia che esca dai limiti ristretti di una cerchia urbana e abbracci un più vasto comprensorio ove solo potranno trovare risoluzione l'insediamento di altre particolari infrastrutture, come l'aeroporto commerciale e la zona industriale.

I fiorentini non hanno chiesto né chiedono assistenza paternalistica, ma gli strumenti necessari per portare la città all'altezza dei suoi compiti intesi in senso lato; d'altro canto non possono né vogliono correre il rischio di essere sottoposti al conservatorismo, spesso retrivo delle sovrintendenze o al senso di mera burocrazia del Genio civile che ripristina soltanto ma non costruisce in prospettiva.

Si è fatto un gran parlare in questi ultimi tempi della candidatura di Firenze quale sede dei gruochi olimpici per il 1976. Ben vengano le Olimpiadi a Firenze ma che non siano un qualcosa di avulso dal resto dei problemi e dalle necessità della città, poiché solo inserite in uno schema organico e strumentale, possono apportare un concreto contributo alla risoluzione dei problemi generali in quanto ogni iniziativa ed impegno sia mantenuto anche ed oltre le Olimpiadi. È dunque con questo spirito e in questa visione in prospettiva che ho presentato il disegno di legge recante provvedimenti speciali per Firenze, per questa città che nei secoli tanto ha dato senza mai niente chiedere e che ha ben nieritato dagli italiani e dalla Nazione.

La proposta di legge.

L'articolo 1 della legge ha lo scopo di determinare i tempi di attuazione pratica delle funzioni attribuite da un precedente provvedimento legislativo, all'Ufficio speciale del Genio civile per l'Arno.

I problemi relativi al bacino di questo fiume e dei suoi affluenti sono numerosi e complessi e sono stati rivelati drammaticamente dall'alluvione del 4 novembre 1966.

Il fiume non è che parzialmente classificato e regolato e l'intero bacino richiede una grossa quantità di opere di sistemazione, di strumenti ed organi di vigilanza e di controllo, modernamente intesi ed opportunamente coordinati.

L'articolo 2, insieme al successivo articolo 3, affronta i problemi fondamentali del
territorio urbano di Firenze formulando un
criterio di priorità nella scelta delle previsioni del Piano regolatore generale. A parere
del proponente era necessario individuare
un punto di incontro fra talune esigenze
indilazionabili della città, rese più pressanti
dall'alluvione del novembre 1966, e gli interventi urbanistici essenziali a che la città
possa ordinatamente e gradualmente, ma in
termini solleciti di tempo, determinarsi alla
nuova strutturazione prevista dal Piano. Si
è fermata cioè l'attenzione sui presupposti
della futura fisionomia urbanistica di Firenze.

In questo quadro è evidente che va risolta in via definitiva l'annosa questione dei quartieri di Santa Croce e di San Frediano. Essi rappresentano come estensione una parte assai notevole del centro storico, sono densi di infrastrutture di ogni tipo e qualità, hanno una popolazione residenziale e fluttuante piuttosto considerevole e sono costantemente interessati da un forte flusso turistico.

La questione dei due quartieri era già allo studio prima della guerra e, particolarmente per Santa Croce, si era già formulato un piano particolareggiato, di cui si era cominciato ad abbozzare l'esecuzione. Gli eventi bellici fermarono ogni realizzazione; ma successivamente, anziché affrontare il problema si è lasciato per un ventennio che le cose rimanessero allo statu quo, aggravando le già precarie condizioni igieniche dei due quartieri e determinando addirittura che si verificassero alcuni insediamenti che oggi costituiscono un non lieve intralcio alle future realizzazioni. Ci riferiamo al nuovo Palazzo delle Poste, fatto eseguire dall'autorità ministeriale in assoluto dispregio di ogni razionale previsione urbanistica ed in contrasto con il piano precedente e gli studi che preparavano il vigente Piano regolatore. Altri insediamenti invece, come il palazzo del giornale La Nazione meglio predispongono la zona in cui sono sorti a soluzioni efficaci e moderne.

L'articolo in esame determina globalmente l'inizio entro un anno dell'attuazione delle previsioni indicate. I motivi d'urgenza sono ovii soprattutto per quanto riguarda i due quartieri in questione, in cui dovranno armonizzarsi i criteri del risanamento e del restauro conservativo secondo le esigenze

— 3 **—**

particolari dell'ambiente e le caratteristiche sociologiche ed economiche dei quartieri stessi.

Nell'ambito di tali problemi è essenziale il trasferimento degli stabilimenti carcerari la cui migliore collocazione sembra avvenire fuori del territorio comunale.

Circa il trasferimento dell'Ente mostra dell'artigianato, che è problema che sta avviandosi a soluzione, l'articolo 2 ha rilievo soprattutto per quanto riguarda i tempi di esecuzione.

L'articolo 3 attiene alla costruzione del nuovo acquedotto e della nuova rete idrica cittadina. Anche in questo caso si è posto l'accento sui tempi di esecuzione. Può costituire problema importante lo studio dell'eventuale autofinanziamento parziale o totale dell'opera.

L'articolo 4 prevede la necessità di affrontare e di risolvere i problemi di Firenze in un quadro ed in una previsione che superino i ristretti limiti del territorio comunale, sia per l'insufficienza di questo a contenere le attrezzature ed i servizi indispensabili per la città vera e propria, sia per l'opportunità di considerare la realtà di fatto costituita dalla esistenza di grossi insediamenti urbanistici appena fuori dei confini amministrativi del capoluogo, rende indilazionabile la preparazione, la redazione e la attuazione di un piano regolatore intercomunale.

Già da oltre un decennio era stato affidato al comune di Firenze, con decreto ministeriale 11 giugno 1956, n. 2019, il compito di promuovere la preparazione e la redazione del piano, previo accordo con gli altri comuni interessati, ma a tutt'oggi, per varie ragioni, è stato realizzato soltanto un generico studio di massima sul quale nessun Ente ha espresso il proprio parere.

Per porre fine alle lungaggini e per superare, una volta per tutte, la discussione circa lo strumento migliore per la redazione del piano (se cioè sia più idonea l'iniziativa del comune capoluogo, o l'associazione fra gli enti interessati, o un consorzio) la legge prevede all'articolo 4, la costituzione di un consorzio fra un gruppo di comuni aventi caratteristiche di omogeneità o di complementarietà, da un punto di vista socio-economico, o costituenti una necessaria integrazione territoriale dei principali nuclei urbani, in vista della dislocazione di servizi comuni.

Per quanto concerne le modalità per la costituzione del consorzio stesso è stabilito che l'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati debba predisporre, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, lo statuto dell'ente da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.

I principali obiettivi da perseguire con la redazione del piano regolatore intercomunale sono espressamente indicati nell'articolo 4 e consistono nella previsione delle seguenti opere:

1) Aeroporto internazionale commerciale.

Indipendentemente dalla scelta dell'una o dell'altra soluzione tecnica, compito spettante all'istituendo consorzio, la legge riafferma la necessità di addivenire alla costruzione di un aeroporto che, in armonia con quello di Pisa che ha le caratteristiche, soprattutto climatiche, di aeroporto internazionale turistico, offra la possibilità di un servizio aereo commerciale, cioè per il trasporto delle merci.

La provincia di Firenze è ai primi posti, in campo nazionale, in ordine al volume delle esportazioni per via aerea. Ciò è dovuto al fatto che i prodotti di qualità dell'artigianato fiorentino possono agevolmente sopportare il costo di questo tipo di trasporto. Un prodotto di pregio, e quindi di un certo prezzo, risente minimamente dell'incidenza della tariffa per la spedizione col mezzo aereo, tanto più che la celerità e l'accuratezza del trasporto contribuiscono a salvaguardare l'integrità e la conservazione del prodotto stesso.

2) Nuovi complessi di edilizia scolastica ed universitaria.

L'alluvione del 4 novembre 1966 ha aggravato le già esistenti carenze nel campo dell'edilizia scolastica ed universitaria, portandole ad un limite di clamorosa evidenza. Il problema è complesso e potrà essere adeguatamente risolto soltanto nel quadro di una visione globale che tenga conto delle esigenze non soltanto della situazione del capoluogo, ma anche di quella, quasi altrettanto numerosa, dei comuni finitimi che dovrebbero far parte del costituendo consorzio. Particolare rilievo assume la necessità di realizzare, quasi ex novo, il complesso degli edifici per l'Università, da collocare in idonea sede fuori del centro storico di Firenze, in zona fornita di agevoli strade di accesso e collegata con le vie di grande comunicazione. Dato fondamentale da tener presente nella previsione delle attrezzature e dei servizi occorrenti per la città di Firenze è quello relativo alla popolazione totale compresa in

un raggio di 15 chilometri a partire dal centro storico, e che ammonta a circa 800.000 abitanti, cifra questa assai superiore alle 455 mila unità residenti nel ristretto ambito territoriale del comune capoluogo, il quale già non comprende per intero nemmeno la città vera e propria.

3) Servizi ed attrezzature consorziali comuni.

L'esigenza di modernizzare e razionalizzare determinati pubblici servizi fa sì che le relative attrezzature debbano essere concepite e realizzate, quando sussistano i presupposti di convenienza, su base intercomunale. La già ricordata situazione di fatto determina appunto la necessità di previsioni unitarie relativamente ad alcuni servizi pubblici (mercati, centro delle carni, inceneritore delle immondizie, eccetera) dei comuni del costituendo consorzio.

4) Zona industriale di adequate dimensioni.

La provincia di Firenze è notevolmente industrializzata, se pure ad un livello inferiore a quello delle tradizionali province industriali della Lombardia e del Piemonte. In essa trovano particolare sviluppo le piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto connettivo dell'economia locale, unitamente alle imprese artigiane, alcune delle quali di notevole dimensione. Per evitare che lo sviluppo si svolga in modo caotico e disordinato, con pregiudizio del generale assetto urbanistico del territorio attorno a Firenze (o se si vuole del « comprensorio fiorentino »), è necessario localizzare una zona di dimensioni adeguate ed avente i necessari requisiti in ordine alla viabilità ed ai servizi, per destinarla agli insediamenti di carattere industriale.

5) Impianti ed attrezzature sportive e turistiche di utilità generale.

Particolarmente sentita è la necessità di disporre di attrezzature sportive e turistiche. Le prime dovranno essere tali da soddisfare le esigenze della popolazione dei comuni del costituendo consorzio, con riferimento anche allo sviluppo dell'attività sportiva nelle scuole, e tenendo infine presente l'opportunità di predisporre una adeguata sede per manifestazioni di carattere internazionale. Le seconde dovranno essere tali da assicurare alti livelli di ricettività per il notevolissimo movi-

mento turistico esistente e destinato presumibilmente ad aumentare nel futuro, tenendo presente anche la necessità di predisporre le attrezzature necessarie per tutte quelle attività che al turismo sono complementari o collegate.

Problemi di eccezionale rilevanza nel campo degli impianti sportivi e delle attrezzature turistiche verrebbero posti dall'accoglimento, da parte del Comitato olimpico internazionale, della candidatura di Firenze quale sede per le Olimpiadi del 1976. Tale eventualità, che sembra sempre più probabile, rende ancor più valida ed urgente la predisposizione di un organico complesso di opere, che comunque sarebbero sempre necessarie anche indipendentemente dall'occasione dei giochi olimpici.

L'articolo 5 prevede la creazione di una « zona franca » nelle adiacenze del costruendo aeroporto commerciale internazionale.

Tale realizzazione contribuirà non poco a dare slancio non solo alle attività industriali e commerciali che potranno sorgere nella zona, ma allo stesso traffico aereo portuale potendo divenire in tal modo detto aeroporto internazionale, data anche la sua posizione geografica, una base di smistamento per il commercio da e per l'Asia, l'Africa e l'America oltre che per il resto dell'Europa.

L'articolo 6 intende rimediare ad una grave lacuna e cioè al fatto che fino ad oggi Firenze non sia mai stata riconosciuta come « località turistica ».

Non occorre spendere molte parole, dopo tutto quanto detto in premessa circa l'importanza e lo sviluppo del turismo in Firenze, per rendersi conto che se tale qualificazione non viene attribuita ad una città come Firenze non si vede quale altra località ne potrebbe avere maggiori titoli.

Gli articoli 7, 8 e 9 concernono il reperimento dei fondi necessari alla copertura delle spese relative all'attuazione della presente legge.

Lo stornare per un periodo decennale i proventi delle imposte di soggiorno e delle imposte erariali sui pubblici spettacoli a favore dello stesso comune di Firenze non è che un'ovvia conseguenza dell'aver attribuito all'Ente locale compiti e impegni che altrimenti avrebbero gravato sul bilancio statale.

Ma soprattutto è interessante e importante il riferimento al Prestito internazionale città di Firenze che sicuramente, se si batterà il ferro quando ancora caldo, per l'ondata di simpatia che Firenze ha raccolto nel mondo dopo la tremenda alluvione del novembre

1966, non potrà mancare di trovare la più ampia rispondenza e la più ampia copertura.

Non è qui il caso di soffermarsi sulle modalità, i termini, le garanzie e l'ammortamento del prestito, ma riteniamo sia il caso di accennare alla possibilità che i sottoscrittori, italiani ed esteri, oltre a poter usare dei titoli per ogni genere di deposito, garanzia, cauzione nei confronti del comune di Firenze possano convertire i titoli stessi in buoni turistici da spendersi nell'ambito del comune di Firenze.

Per quanto concerne la spesa derivante dalla realizzazione delle opere a carico dello Stato, con particolare riferimento a quelle di sistemazione idraulica, per il 1967 essa potrà agevolmente essere fronteggiata con parte dello stanziamento originariamente previsto nel fondo globale in corrispondenza della voce: « Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie », e successivamente trasferito a copertura del programma di opere di sistemazione e difesa del suolo.

Per gli esercizi finanziari dal 1968 in poi si potrà far fronte agli oneri distogliendo le somme corrispondenti da alcuni degli impieghi generici e dispersivi previsti dal Piano economico quinquennale, e indirizzandoli invece a fini più produttivi e sicuramente più utili e vantaggiosi.

L'articolo 10 prevede l'estensione delle agevolazioni di cui alle leggi 29 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614 e la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per un decennio.

L'onda alluvionale, quella cosiddetta di ritorno, si è riversata sul portafoglio delle aziende fiorentine e comprensoriali (e quindi su quelle dei lavoratori stessi) attraverso un nuovo inasprimento provocato dalla caduta della fiscalizzazione degli oneri sociali e da una langente addizionale del 10 per cento sui tributi di legge a far data dal 1º gennaio 1967.

In sostanza siamo entrati in regime di defiscalizzazione degli oneri sociali ed è cessato, da parte dello Stato, quell'adempimento decretato al fine di vedere attuato un tentativo di ripresa congiunturale.

La grave recente calamità, che ha inferto ferite profonde in numerose regioni italiane, ma maggiormente a Firenze e provincia, ha soffocato quel naturale senso di ribellione che sarebbe altrimenti esploso in seguito al nuovo aggravio contributivo e tributario, in un momento in cui la vagheggiata ripresa economica è ancora piuttosto lontana.

Se, quindi, vogliamo incoraggiare alla iniziativa gli imprenditori di ogni categoria di Firenze, dobbiamo fare in modo che lo Stato conceda loro qualcosa che valga a non porli in *handicap* ed a scoraggiarli: un atto di giustizia fiscale è atto politico saggio, oltreché saggia amministrazione pubblica.

Per questo riteniamo che il mantenimento degli oneri fiscali a carico dello Stato, nella misura fissata dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, sia corretto ed imparziale: ma oltretutto, sia incentivo alle categorie produttive, al fine di accelerare i tempi di una ripresa economica che Firenze, purtroppo, non accenna ad intraprendere.

L'articolo 11 infine statuisce la immediata entrata in vigore della legge all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e ciò perché non è possibile perdere altro tempo ed ogni giorno di ritardo è pregiudizievole per la ripresa di Firenze e del suo comprensorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici appronterà, tramite l'Ufficio speciale del Genio civile, un progetto di regolamentazione e sistemazione del bacino del flume Arno e dei suoi affluenti.

Il progetto, previa comunicazione a tutti i Ministeri interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

L'approvazione del progetto equivale anche a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere in esso previste. Tali opere saranno eseguite secondo le modalità che saranno stabilite contestualmente all'approvazione del progetto con apposito decreto ministeriale.

ART. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Firenze dovrà iniziare l'attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale, per quanto concerne le seguenti opere di carattere urgente:

- a) ristrutturazione e risanamento dei quartieri di Santa Croce e di San Frediano;
- b) trasferimento degli stabilimenti carcerari in nuova sede opportunamente decentrata;
- c) trasferimento dell'Ente mostra dell'artigianato alla Fortezza da Basso e insediamento del parterre del nuovo Palazzo di giustizia.

Le suddette opere dovranno essere condotte a termine entro cinque anni dal loro inizio.

ART. 3.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Firenze dovrà portare a compimento la costruzione dell'acquedotto della Sieve e relativo adeguamento della rete idrica della città di Firenze.

ART. 4.

È costituito un Consorzio fra comuni di Firenze, Barberino di Mugello, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Montemurlo,

Poggio a Caiano, Prato, Pontassieve, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci il quale, in riferimento anche a quanto previsto dalla vigente legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, dovrà predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano regolatore intercomunale, nel quale, fra l'altro, dovrà essere prevista l'attuazione delle seguenti opere:

- a) aeroporto commerciale internazionale;
- b) nuovi complessi di edilizia scolastica e universitaria;
- c) servizi e attrezzature consorziali comuni;
- d) zona industriale di adeguate dimensioni;
- e) impianti e attrezzature sportive e turistiche di utilità generale.

L'Assemblea dei sindaci dei comuni suddetti convocata ad iniziativa del sindaco di Firenze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predisporrà lo statuto del Consorzio da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 5.

Il territorio compreso entro il raggio di due chilometri dal perimetro esterno dell'Aeroporto commerciale internazionale, realizzato ai sensi del precedente articolo 4, è dichiarato « zona franca », nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei trattati internazionali.

ART. 6.

Il territorio compreso nell'ambito del comune di Firenze godrà, a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, del riconoscimento di « località turistica » ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, e di ogni conseguenziale agevolazione inerente al detto riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 7.

I proventi dell'imposta di soggiorno e delle imposte erariali sui pubblici spettacoli introitati nel territorio del comune di Firenze, dovranno essere integralmente assegnati, per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, al comune di Firenze, a parziale copertura degli impegni al medesimo spettanti in forza della presente legge.

ART. 8.

Per il finanziamento delle opere previste agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, il comune di Firenze è autorizzato, per la parte di spesa eccedente le normali disponibilità di bilancio, ad indire un « prestito internazionale città di Firenze ». Tale prestito sarà interamente garantito dallo Stato e sarà attuato con le modalità ed i tempi che verranno fissati, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dal Ministro delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

ART. 9.

Alle spese necessarie alla realizzazione delle opere e degli impianti a carico dello Stato previsti dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, con parte del finanziamento destinato alla esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, prelevato dal fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

Ai comuni di Firenze, Barberino di Mugello, Impruneta, Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci, Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili tutte le agevolazioni, esenzioni e privilegi previsti dalle leggi 29 luglio 1957, n. 635, e 22 luglio 1966, n. 614.

Le imprese industriali, commerciali, artigiane e agricole operanti nei detti comuni godranno, sempre per il periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, della fiscalizzazione degli oneri sociali previsti dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, in relazione alle unità lavorative impiegate nel territorio dei sopra indicati comuni.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.